

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 237/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23738** del registro di
segreteria

proposto da

A. A., nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente in via omissis n.
omissis (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti,
dall'avv. Alberto Galloro (cod. fisc.: GLLRT55R16I058N), ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Vibo Valentia, via Argentaria
n. 7 (fax: 0963/42619; p.e.c.: alberto.galloro@avvocativibo.legalmail.it)

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, sede centrale di Roma, via Ciro il Grande
n. 21, e sede provinciale di Vibo Valentia, via P.E. Murmura, rappresentato
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Teresa Pugliano (cod.
fisc.: PGLMTR57R43H501L), indirizzo di posta elettronica certificata:
avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it, e dall'Avv. Caterina
Battaglia (BTTCRN70R54M208B), indirizzo di posta elettronica certificata:
avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, come da procura generale *ad*

lites versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso

Campanella, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

e nei confronti

del **COMUNE DI** omissis (omissis), in persona del Sindaco *pro tempore*,

rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Orsola Pronesti (cod.

fisc.: PRNRSL80E42F537Z), con studio in Vibo Valentia, via Terravecchia

Superiore n. 122, con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo di

posta elettronica certificata: avv.orsolapronesti@pec.it (fax n. 096343737)

per la rideterminazione e/o adeguamento

del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio, in ragione

degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del Contratto collettivo

nazionale di lavoro del comparto funzioni locali anni 2016-2018.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 novembre 2024, l'avv. Alberto Galloro,

per il ricorrente, l'avv. Rosamaria Marra, per delega dell'avv. Orsola Pronesti,

per il Comune di omissis, e l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, che hanno

concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **ricorso**, depositato il 22 settembre 2023, il signor **A. A.**, premesso di

essere titolare di pensione diretta ordinaria n. omissis, liquidata con il

sistema misto 2012 e con decorrenza 31 dicembre 2016, e di avere lavorato

ininterrottamente alle dipendenze del Comune di omissis (omissis) dal 15

maggio 1978 al 31 dicembre 2016, ha chiesto il riconoscimento del suo

diritto alla rideterminazione e/o adeguamento del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio in ragione degli incrementi stipendiali previsti dal nuovo CCNL, stipulato il 21 maggio 2018, con effetti retroattivi per il triennio 2016-2018. Pertanto, ha chiesto la condanna dell'istituto previdenziale al pagamento della pensione rideterminata in ragione delle previsioni contrattuali, alla corresponsione degli arretrati, a far data dal 1° gennaio 2017 fino al deposito della sentenza, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge, al pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione del TFS, con vittoria di spese e competenze del giudizio con distrazione in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; e, in via istruttoria, che venga impartito all'INPS l'ordine di esibizione di tutta la documentazione relativa all'istante e, eventualmente, CTU contabile, nel caso in cui l'istituto resistente ometta di quantificare le somme dovute.

2. Con **decreto** del 26 settembre 2023, ritualmente notificato, insieme al ricorso introduttivo, all'amministrazione resistente, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 12 febbraio 2024.

3. Con **memoria difensiva**, depositata il 31 gennaio 2024, si è costituito in giudizio l'istituto previdenziale il quale, in via preliminare, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, l'INPS ha chiesto che la eventuale liquidazione degli oneri accessori avvenga secondo la normativa vigente. L'istituto ha chiesto, infine, in via istruttoria, che venga ordinato al Comune di omissis di inoltrare, tramite, l'apposita procedura informatica tutti i dati inerenti alla situazione retributiva/previdenziale del ricorrente. Infatti, secondo l'istituto previdenziale, sussiste il difetto di

legittimazione passiva perché l'ente opera sulla base delle certificazioni che vengono inviate dall'amministrazione datrice di lavoro, per quanto riguarda i periodi lavorativi e i trattamenti economici. Nel caso in esame, trattandosi di trattamento pensionistico di tipo retributivo o misto, l'ente è chiamato ad applicare le precedenti disposizioni legislative in materia con la conseguente necessità della fornitura, ormai in modalità telematica, dei dati da parte dell'amministrazione datrice di lavoro. Nel caso in esame, la doglianza del ricorrente riguarda l'asserita omissione retributiva, sicché l'INPS non può essere individuato come soggetto legittimato passivo. Inoltre, ai fini del rigetto nel merito del ricorso, l'INPS ha affermato che il comune di omissis, di cui il ricorrente era dipendente, non ha fornito all'ente previdenziale alcun dato relativo alla pretesa di riliquidazione del trattamento pensionistico, in applicazione dell'ultimo Contratto collettivo di lavoro. Peraltro, l'attivazione del procedimento di riliquidazione delle prestazioni pensionistiche avviene su *input* dell'amministrazione datoriale, la quale inoltra, per la buonuscita, un nuovo progetto di liquidazione e trasmette, per la riliquidazione della pensione, i dati economici ricalcolati con gli incrementi contrattuali. A differenza di quanto affermato dal ricorrente, il comune non ha trasmesso all'ente alcun dato relativo ai sopra richiamati incrementi contrattuali e, pertanto, è il comune il soggetto deputato per legge a implementare la posizione contributiva del sig. A. e, nello specifico, a provvedere agli adempimenti di sua competenza, dando seguito a quanto affermato nella missiva del 2018, richiamata dal ricorrente ma mai pervenuta all'INPS. Infine, l'attuale situazione non permette, allo stato, la riliquidazione della pensione per come preteso né del trattamento di fine servizio.

4. All'udienza del 12 febbraio 2024, l'**avv. Galloro**, per il ricorrente, in considerazione delle difese spiegate dall'INPS, ha chiesto un breve rinvio dell'udienza di discussione del ricorso, in attesa del riscontro da parte del comune di omissis alla sua istanza, acquisita dall'ente locale con prot. n. 485 dell'8 febbraio 2024, di rilascio di una copia autentica della comunicazione p.e.c. prot. n. 4922 del 18 ottobre 2018, munita della ricevuta di avvenuta consegna all'istituto previdenziale, e di tutta la ulteriore documentazione relativa alla posizione previdenziale del ricorrente. In via subordinata, ha aderito alla istanza, formulata in via istruttoria dall'istituto previdenziale, di adozione di un provvedimento finalizzato alla trasmissione, per via telematica, di tutti i dati relativi alla posizione previdenziale e retributiva del ricorrente ed ha, quindi, insistito nell'accoglimento del ricorso.

L'**avv. Caterina Battaglia**, per l'INPS, non si è opposta alle istanze formulate in udienza dal ricorrente. Entrambe le parti, interpellate sul punto da questo Giudice, hanno chiesto di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di omissis ai sensi dell'art. 160 *bis* c.g.c.. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo.

5. Con ordinanza n. 7/2024, questo Giudice unico delle pensioni, considerato che è configurabile in capo al comune di omissis un interesse a contraddire circa le domande spiegate dal ricorrente, meglio precisate e integrate in udienza a seguito delle difese dell'ente previdenziale, funzionali all'invocato ricalcolo del trattamento pensionistico, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di omissis e fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza dell'8 luglio 2024.

6. Con memoria, depositata il 25 giugno 2024, si è costituito in giudizio il

comune di omissis ed ha chiesto di accertare il corretto espletamento da parte dell'ente locale di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la tenuta, l'aggiornamento e la corretta alimentazione della posizione retributiva/previdenziale del ricorrente e la conseguente corretta erogazione delle prestazioni richieste. Il comune di omissis ha contestato integralmente le difese dell'INPS e ha dichiarato di avere adeguato, alla data del rinnovo contrattuale, l'inquadramento economico del dipendente dandone tempestiva comunicazione all'istituto previdenziale ai fini del successivo ricalcolo della pensione e della conseguente liquidazione dei nuovi importi con gli arretrati a partire dalla decorrenza dell'adeguamento spettante (1.1.2017). A tale scopo, il comune resistente ha allegato le Denunce Mensili Analitiche (DMA), rientranti nel flusso UNIEMENS, contenenti i dati retributivi e contributivi del ricorrente nonché tutte le informazioni occorrenti per la tenuta della posizione previdenziale e per l'erogazione delle prestazioni, ivi compreso il TFS, in coerenza con quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia. Il comune ha, infine, sottolineato, a conferma della correttezza del suo operato, di avere corrisposto al ricorrente gli arretrati contrattuali, come risulta dal cedolino paga, versato in atti.

7. All'udienza dell'8 luglio 2024, l'**avv. Antonio Giglio**, per delega dell'avv. Orsola Pronesti, per il comune di omissis, si è riportato agli scritti difensivi ed ha sottolineato che l'ente locale ha provveduto a fornire all'INPS tutti i dati necessari per la rideterminazione del trattamento pensionistico e di fine rapporto. L'**avv. Caterina Battaglia**, per l'INPS, ha dichiarato che, anche in ragione della verifica effettuata presso gli uffici amministrativi, mancano ancora i dati c.d. "di ultimo miglio" relativi alla rideterminazione della quota

A della pensione del ricorrente. L'**avv. Aberto Galloro**, per il ricorrente, ha chiesto un breve rinvio per consentire all'INPS di esaminare compiutamente la documentazione versata in atti dal Comune di omissis e provvedere alla liquidazione. Le altre parti non si sono opposte alla richiesta di rinvio e, pertanto, con ordinanza a verbale, questo GUP ha concesso un rinvio alle parti per l'approfondimento da parte dell'INPS della documentazione depositata dal comune ed ha fissato l'udienza del 16 settembre 2024 per la prosecuzione del giudizio con termine per il deposito di note difensive fino a cinque giorni prima dell'udienza.

8. Con note difensive, depositate il 29 agosto 2024, il ricorrente ha insistito nell'integrale accoglimento delle domande formulate con il ricorso principale, considerato che il Comune di omissis avrebbe provveduto alla trasmissione all'INPS di tutti i dati necessari ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di fine rapporto richiesta, e, con riguardo alla esatta quantificazione delle somme dovute, ha chiesto che fosse l'istituto previdenziale a provvedere alla loro determinazione o, in via subordinata, un consulente tecnico d'ufficio da nominare.

9. Con note difensive, depositate il 30 agosto 2024, l'INPS ha nuovamente contestato le argomentazioni difensive del Comune di omissis e del ricorrente in ordine alla corretta ed integrale trasmissione dei dati relativi alla posizione previdenziale di quest'ultimo. In particolare, l'istituto previdenziale ha sottolineato che, dopo un nuovo ed accurato esame della documentazione prodotta in giudizio dall'ente locale da parte dei competenti uffici amministrativi dell'istituto previdenziale, mancano ancora i dati relativi all'ultimo miglio per la rideterminazione della quota A della pensione.

Infatti, il comune ha provveduto ad inoltrare i flussi di cui alle DMA versate in atti che, però, ricomprendono tutte le voci stipendiali, comprese quelle accessorie, sulle quali è possibile ricalcolare solo le quote B e C di pensione, voci, come riconosciuto dal ricorrente, già ricalcolate e liquidate. Pertanto, l'ente locale deve accedere al sistema *Passweb* e deve inserire sulla posizione del ricorrente “*i soli dati relativi alle voci stipendiali fisse e continuative (quindi stipendio tabellare, ria, eventuali indennità)*”.

10. All'**udienza** del 16 settembre 2024, i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese riportandosi, comunque, agli scritti difensivi e la causa è stata, quindi, nuovamente trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

11. Con **ordinanza** n. 84/2024, questo GUP, considerato che il comune di omissis, costituendosi, non ha provveduto al deposito del fascicolo amministrativo del ricorrente e che, in ragione della documentazione versata agli atti del procedimento, non appare certo che l'ente locale abbia trasmesso tutti i dati ritenuti necessari ai fini della invocata rideterminazione del trattamento pensionistico e di fine servizio, ha intimato all'ente locale di depositare in giudizio, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, l'intero fascicolo amministrativo del signor A. A., contenente tutte le informazioni indispensabili per consentire all'INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico “*anche provvedendo all'eventuale integrazione dei dati relativi alle sole voci stipendiali fisse continuative (stipendio tabellare, ria, eventuali indennità, etc.) nel sistema Passweb.*”. L'Ordinanza ha, inoltre, fissato per l'11 novembre 2024 l'udienza di discussione del ricorso e assegnato alle parti il termine di dieci giorni

prima dell'udienza per il deposito di eventuali note difensive.

12. Con **nota** del 28 ottobre 2024, il comune di omissis ha depositato la posizione assicurativa e un prospetto sintetico della posizione assicurativa del ricorrente, aggiornati al 25 ottobre 2024.

13. Con **note autorizzate**, depositate il 30 ottobre 2024, il ricorrente ha, pertanto, insistito nell'accoglimento del ricorso, in ragione della produzione documentale dell'ente locale che consentirebbe all'INPS di rideterminare e liquidare il trattamento pensionistico richiesto. Infatti, sia la posizione assicurativa che il prospetto sintetico, versati in atti, indicano con precisione tutti i dati relativi al trattamento economico percepito dal ricorrente in ragione del già menzionato Contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2016-2018. In caso di ulteriore opposizione da parte dell'Istituto previdenziale, il ricorrente ha chiesto nuovamente l'ammissione di CTU per la quantificazione delle somme. La difesa del ricorrente ha chiesto, infine, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

14. All'**udienza** dell'11 novembre 2024, l'**avv. Caterina Battaglia**, per l'INPS, ha contestato la produzione documentale del comune di omissis, ribadendo la inidoneità di quest'ultima a soddisfare la esigenza di rappresentazione nel sistema *Passweb* dei dati c.d. di "ultimo miglio" dai quali evincere la rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente con riguardo alla quota A della pensione, così come richiesto anche dall'ordinanza n. 84/2924 di questo GUP. L'**avv. Rosamaria Marra**, per delega dell'avv. Orsola Pronesti, per il comune di omissis, ha concluso riportandosi integralmente

agli scritti difensivi. Anche l'avv. **Alberto Galloro**, per il ricorrente, ha insistito in tutte le domande, eccezioni e difese, ivi comprese quelle in via istruttoria, contenute negli scritti difensivi. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

15. In via preliminare, va dichiarato il **difetto di giurisdizione** di questo Giudice unico delle pensioni con riguardo alla **domanda di liquidazione del trattamento di fine servizio**. È noto, infatti, che, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, *ex artt. 13 e 62 del Regio Decreto n. 1214/1934*, riguarda in via esclusiva la materia del diritto, della misura e della decorrenza delle pensioni pubbliche e le altre materie ad essa strumentali (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU. n. 18076/2009, n. 17927/2013 e n. 26935/2014). Pertanto, tra le materie riservate alla giurisdizione di questa Corte non rientra quella del trattamento di fine servizio, considerato che trattasi di trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e, quindi, direttamente riferibile al rapporto di lavoro medesimo (cfr., tra le tante, Sez. giur. Sicilia, sentenza n. 20/2023 del 3 gennaio 2023; da ultimo, sentenza n. 78/2024, del 26 febbraio 2024). Ne deriva che, per la domanda di riliquidazione del TFS formulata dal ricorrente, la giurisdizione spetta al giudice del rapporto di lavoro che, nella fattispecie in esame, è il giudice ordinario (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 11849/2016, n. 25039/2013, n. 10455/2008).

16. Del pari infondata è l'eccezione di **difetto di legittimazione passiva** formulata dall'INPS. Infatti, nella fattispecie in esame, si ravvisa la

legittimazione passiva concorrente sia del comune di omissis che dell'istituto previdenziale, considerato che entrambi sono i soggetti titolari, a diverso titolo, del procedimento pensionistico in esame. È, infatti, noto che il vaglio della legittimazione a contraddire consiste nell'accertare se, secondo la prospettazione attorea, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, mentre attiene al merito del giudizio la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Nel caso in esame, l'INPS è il soggetto tenuto alla liquidazione del trattamento pensionistico, e, quindi, anche della sua eventuale rideterminazione, sicché è parte necessaria del giudizio, perché destinatario naturale degli effetti della pronuncia giudiziale. A ciò si aggiunga che, per quanto si dirà in seguito, l'istituto previdenziale è anche titolare dal lato passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Da qui la legittimazione passiva dell'istituto previdenziale, al pari del comune resistente nei confronti del quale è stato, infatti, integrato il contraddittorio.

17. Infine, la domanda del ricorrente, tesa alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in ragione dell'incremento dello stipendio tabellare e della nuova tabella di riferimento prevista dal CCNL del Comparto Funzioni locali 2016 – 2018, è fondata. Al riguardo, è appena il caso di osservare, in via preliminare, che la pretesa avanzata dal ricorrente non è stata oggetto di contestazione da parte dell'INPS, che si è limitato ad eccepire la mancata integrazione dei dati relativi agli adeguamenti contrattuali nel sistema *Passweb*, presupposto necessario per la rideterminazione del trattamento pensionistico e di fine servizio invocato dall'istante. È, infatti, pacifico che, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, del richiamato Contratto

collettivo, le misure degli interventi di cui all'art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) si applicano *“Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto”* ed *“hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.”*. Il ricorrente, dipendente del comune di omissis, è stato collocato in pensione a far data dal 31 dicembre 2016 ed è, pertanto, beneficiario della disciplina sopra richiamata. A ciò si aggiunga che, in ragione della documentazione versata in atti dall'ente locale datore di lavoro, risulta provato l'adeguamento, alla data del rinnovo contrattuale, dell'inquadramento economico del dipendente da parte del comune. Ciò che, viceversa, non risulta provato è la tempestiva comunicazione all'INPS dei dati necessari ai fini del successivo ricalcolo della pensione e della conseguente liquidazione dei nuovi importi con gli arretrati a partire dalla decorrenza dell'adeguamento spettante (1.1.2017). Il comune resistente ha, infatti, depositato le Denunce Mensili Analitiche (DMA), rientranti nel flusso UNIMENS, contenenti i dati retributivi e contributivi del ricorrente ma ha ommesso di trasmettere i dati relativi al c.d. “ultimo miglio” per la rideterminazione della quota A della pensione inserendoli nel sistema *Passweb*. L'ente locale, a seguito dell'ordinanza n. 84/2024 di questo Giudice, ha depositato la posizione assicurativa del ricorrente e il relativo prospetto sintetico aggiornati alla data del 25 ottobre 2024, dal quale risulta l'avvenuto aggiornamento della posizione previdenziale di quest'ultimo ma tale produzione documentale, a detta dell'istituto previdenziale, non comporterebbe l'avvenuto inserimento nel sistema *Passweb* dei dati richiesti per il ricalcolo della quota A della pensione.

Risulta, inoltre, dal cedolino paga versato in atti, che l'ente locale ha corrisposto al ricorrente gli arretrati contrattuali. Appare, pertanto, evidente che, in ragione della documentazione versata agli atti del procedimento, il ricorrente ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in ragione dell'incremento dello stipendio tabellare e della nuova tabella di riferimento prevista dal CCNL del Comparto Funzioni locali 2016 – 2018 ricorrente, come peraltro riconosciuto dalle parti resistenti. Ne deriva che il comune di omissis ha l'obbligo di inserire nel sistema *Passweb* la integrazione dei dati relativi alle sole voci stipendiali fisse continuative (stipendio tabellare, ria, eventuali indennità, etc.) funzionali alla rideterminazione della quota A del trattamento pensionistico del ricorrente (c.d. dati di ultimo miglio) e l'INPS è obbligato alla riliquidazione del trattamento pensionistico così come richiesto e risultante dalla posizione assicurativa del ricorrente risultante dall'ultimo aggiornamento alla data del 25 ottobre 2024, con decorrenza dall'adeguamento spettante (1.1.2017), nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati, maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art.* 167, terzo comma, c.g.c. e art. 21, secondo comma, disp. att. c.g.c., quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto a titolo di interessi legali, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. È, infatti, evidente che, fermo restando l'obbligo del comune di omissis di provvedere tempestivamente al superiore adempimento informatico, l'istituto previdenziale, non può, comunque, subordinare il soddisfacimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 65 del CCNL comparto Funzioni locali 2016 –

2018, al predetto adempimento da parte dell'ente locale, se è nella condizione di procedere alla riliquidazione della pensione sulla base dei dati già trasmessi o, comunque, depositati nel presente giudizio.

18. Ai sensi dell'art. 31, primo comma, c.g.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste in parti eguali a carico dell'INPS e del comune di omissis. Pertanto, l'INPS e il comune di omissis devono essere condannati al pagamento dell'importo complessivo di euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da corrispondere, in ragione del 50% ciascuno, alla parte ricorrente e da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice contabile sulla domanda di riliquidazione del TFS in favore del giudice ordinario;

- respinge l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'INPS;

- accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con il computo degli aumenti contrattuali, ai sensi dell'art. 65 del CCNL – Comparto Funzioni Locali per il periodo 2016 – 2018, con decorrenza 1.1.2017, e, pertanto, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;

- condanna l'INPS e il comune di omissis al pagamento delle spese e dei compensi di difesa in favore della parte ricorrente che si liquidano nell'importo di euro 750,00 ciascuno (settecentocinquanta), oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da distrarsi nei confronti del procuratore

